

Mancata contestazione del fatto costitutivo dedotto - Efficacia -
Espletamento di mezzo istruttorio successivo sui medesimi fatti -
Superamento della non contestazione - Sussistenza. Corte di Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012

La non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia
l'onere è irreversibile, ma non impedisce al giudice di acquisire
comunque la prova del fatto non contestato. Pertanto, in tale ultima
ipotesi, resta superata la questione sulla pregressa non contestazione
di quei fatti che, se ravvisata, avrebbe comportato l'esclusione di
essi dal "thema probandum".

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012